

**7° CONGRESSO
NAZIONALE**

FIAMG®
Federazione Italiana Medici di Famiglia

Metis®
DI MEDICINA GENERALE
SOCIETÀ SCIENTIFICA DEI MEDICI




La Medicina Generale oltre la pandemia

5-10 ottobre 2020-Villasimius (CA)

Inquadramento e gestione della certificazione di malattia nel corso di pandemia


PULIGHEDDU MARINA
DIRIGENTE MEDICO LEGALE
U.O.C. PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
Coordinamento Generale Medico Legale INPS



Evoluzione quadro normativo

«misure urgenti per la tutela dei lavoratori settore privato»


- *Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivi DPCM di attuazione - articolo 1, comma 2, lettere h) e i)*
- *Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 «Cura Italia» convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 - articolo 26*
- *Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni in legge 22 maggio 2020, n. 35 - articolo 1, comma 2, lettere d) ed e)*
- *DPCM 11 giugno 2020 ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto legge 16 maggio 2020*
- *Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 «Rilancio» convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 - articolo 74*
- *Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 – articoli 19 e 26*



Decreto legge n. 18/2020, art. 26 – co.1 e modifiche

La tutela della quarantena

Comma 1 *«Il periodo trascorso in **quarantena con sorveglianza attiva** o in **permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva** di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, **è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento** e non è computabile ai fini del periodo di comporto».*



Decreto legge n. 18/2020, art. 26 – co.1 e modifiche

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 (in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020), coordinato con legge 5 marzo 2020 n. 13

ART 1 comma 2


h) applicazione della misura della **quarantena con sorveglianza attiva** agli individui che hanno avuto **contatti stretti** con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto **ingresso in Italia da zone a rischio** epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di **permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva**;

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19) Comma 2

d) applicazione della misura della **quarantena precauzionale** ai soggetti che hanno avuto **contatti stretti** con casi confermati di malattia infettiva diffusiva **o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano**;


e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della **quarantena perché risultate positive al virus**;



Osservazioni...

Ai sensi del comma 1 dell'art. 26, il periodo di quarantena **non è computato ai fini del comportamento**, ovvero del **periodo massimo, contrattualmente stabilito, per la conservazione del rapporto di lavoro**.


Non è prevista invece alcuna neutralizzazione in merito al **periodo massimo di tutela previdenziale** (solitamente 180 giorni per anno solare) previsto sulla base della normativa di riferimento per lo specifico settore lavorativo di appartenenza.



Tutela della quarantena e malattia per i lavoratori pubblici articolo 87 DL 18/2020 convertito in Legge 27/2020

Misure urgenti in materia di pubblico impiego


*1. Il periodo trascorso **in malattia o in quarantena** con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di **ricovero ospedaliero**.*



Decreto legge n. 18/2020, art. 26 – co. 3 e 4 e modifiche

Comma 3 *«Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».*

Comma 4 *«Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza dei provvedimenti di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica».*



Osservazioni...


Certificazione sanitaria a partire dal 17 marzo 2020

La tutela della quarantena equiparata a malattia è riconosciuta come indicato dalla norma a fronte di apposita certificazione sanitaria:

➔ certificato di malattia + provvedimento dell'operatore di sanità pubblica (ASL-SISP)

Il **certificato** di malattia viene redatto **sin dal primo giorno di assenza dal lavoro**; il medico oltre a riportare nel certificato la diagnosi, appone nelle note di diagnosi anche gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica con l'indicazione del periodo di quarantena.

IMPORTANTE: SUL CERTIFICATO INDICARE DIAGNOSI DETTAGLIATA




.... LE TANTE CRITICITA'...

Certificazione sanitaria di malattia prodotta a seguito di **QUARANTENA DA ORDINANZA** dell'Autorità amministrativa

Con l'**art. 19 del decreto legge n. 104/2020**, è stato previsto che laddove il lavoratore non abbia potuto eseguire la propria prestazione lavorativa a seguito di specifica ordinanza amministrativa, con riferimento alle regioni della Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, l'azienda potrà accedere alla **CIG**.

Ne consegue che, in tali casi, non può essere applicata la tutela prevista al comma 1 dell'art. 26. Il principio è valido evidentemente per tutti i certificati pervenuti all'Istituto riportanti l'indicazione di ordinanza amministrativa e non di provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.

E per i lavoratori delle altre Regioni?




.....

Certificazione sanitaria di malattia prodotta per test sierologico

Con l'**Ordinanza n. 18/2020 del Commissario straordinario Arcuri**, è stato affidato all'Inps, pur in assenza di espressa previsione legislativa, il compito di disciplinare, per il personale scolastico, l'equiparazione a quarantena del periodo intercorrente tra l'esecuzione del test sierologico risultato positivo e l'esito del tampone.

L'Istituto ha chiesto chiarimenti per competenza ai Ministeri vigilanti.

E per gli altri lavoratori privati e pubblici?




Decreto legge n. 18/2020 art. 26 - comma 2

Tutela per lavoratori con patologie di particolare gravità

Comma 2 *«Fino al 31 luglio 2020 per i **lavoratori dipendenti pubblici e privati** in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie,*

Decreto-legge «Cura italia» n18/2020 17 marzo 2020 art 26 comma 2 convertito e così modificato nella Legge 27 del 24 aprile 2020: fino al 30 aprile
Decreto-legge «Rilancio» art 77 n. 34 del 19 maggio convertito in Legge 77 del 17 luglio : proroga al 31 luglio




Decreto legge n. 18/2020 art. 26 - comma 2

Tutela per lavoratori con patologie di particolare gravità

*..... nonché dal **medico di assistenza primaria** che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.»*

Decreto-legge «Cura italia» n18/2020 17 marzo 2020 art 26 comma 2 convertito e così modificato nella Legge 27 del 24 aprile 2020: fino al 30 aprile
Decreto-legge «Rilancio» art 77 n. 34 del 19 maggio convertito in Legge 77 del 17 luglio : proroga al 31 luglio




Osservazioni sul comma 2 vigente ...

La tutela è rivolta a:

- lavoratori dipendenti del settore privato (con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata)
- lavoratori pubblici

Il periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, a decorrere dal 17 marzo 2020 e fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.


Nella disposizione normativa **non** si fa alcun riferimento alla **neutralizzazione del periodo di comportamento** (periodo durante il quale il datore di lavoro non può esercitare il suo diritto di recedere dal contratto). Anche il periodo massimo indennizzabile di tutela previdenziale non viene modificato dalla norma vigente.



Certificazione sanitaria di malattia redatta dal curante

Secondo la norma ad oggi vigente, per conseguire la tutela previdenziale prevista dalla norma il lavoratore deve produrre a Inps **idonea certificazione di malattia rilasciata dal medico curante attestante il periodo di prognosi**, la condizione di rischio e gli estremi della documentazione richiesta, relativa a:

1. il riconoscimento di **disabilità con connotazione di gravità** (art. 3, co. 3 della legge 104 del 1992),
oppure
2. la condizione di **rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche e svolgimento di terapia salvavita** con riconoscimento di **disabilità lieve** (art. 3, co. 1 della legge 104 del 1992).



Certificazione sanitaria di malattia redatta dal curante ...


oppure

3. In assenza dei riconoscimenti relativi alla Legge 104/92 prima indicati, il lavoratore deve produrre al medico curante redattore del certificato di malattia l'**attestazione di rischio** che può essere **rilasciata dagli organi medico legali presso le AASSLL** territorialmente competenti.

E' opportuno che il medico redattore del certificato di malattia indichi nel campo «note di diagnosi» tutti i dettagli sia clinici che documentali come previsti nella norma per permettere l'inquadramento corretto nella tutela del comma 2 ora vigente.

Trattandosi di tutela di malattia con equiparazione a ricovero, il lavoratore ha tempo un anno per la regolarizzazione della sua posizione.

IMPORTANTE: SUL CERTIFICATO INDICARE DIAGNOSI DETTAGLIATA



Decreto legge n. 18/2020 art. 26 - comma 6


Malattia accertata da Covid-19

Comma 6 «*Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, **senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica***».

La tutela è rivolta a tutti lavoratori del settore privato, compresi i lavoratori iscritti alla Gestione separata.

L'indennità economica viene riconosciuta nelle consuete modalità e percentuali previste per la tutela della malattia comune.


IMPORTANTE: SUL CERTIFICATO INDICARE DIAGNOSI DETTAGLIATA



Malattia accertata da Covid-19 contratta in occasione di lavoro – tutela INAIL

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 42 co. 2, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Comma 2. *Nei casi accertati di **infezione da coronavirus (SARS- CoV-2)** in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il **periodo di quarantena** o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai **datori di lavoro pubblici e privati**.*




D.L. 8 settembre 2020, n. 111.

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 5. Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici

- 1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di **lavoro in modalità agile** per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.*
- 2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, **può astenersi dal lavoro** per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.*
- 3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, **in luogo della retribuzione** e ai sensi del comma 6, **un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa**, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.*

scuola



Grazie per l'attenzione

